



Ricorso n. 1392/2006

Sent. n. 3533/06

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione,
costituito da:

Angelo De Zotti Presidente, relatore

Angelo Gabbricci Consigliere

Riccardo Savoia Consigliere

SENTENZA

sul ricorso n. 1392/2006 proposto da MINCHIO FRANCESCO,
rappresentato e difeso dall'avv.to Fiorenza Scagliotti con domicilio
eletto presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell'art. 35 R.D.
26.6.1924 n. 1054;

contro

il Comune di Veggiano, in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv.to Luciano Penasa con domicilio eletto
presso lo studio dell'avv.to Maurizio Trevisan in Venezia,
Cannaregio, 5677;

l'Amministrazione dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*,
non costituito in giudizio;

l'Ufficio Elettorale Centrale di Padova, in persona del legale
rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

e nei confronti di

Tommasini Lorenzo, rappresentato e difeso dall'avv.to Silvio
Crapolicchio con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to

Maurizio Trevisan in Venezia, Cannaregio, 5677;

Bonato Mino, non costituito in giudizio;

Bonato Gabriele, non costituito in giudizio;

Zin Giovanni, non costituito in giudizio;

Bronzato Laretta, non costituita in giudizio;

Sartori Paolo, non costituito in giudizio;

Righetto Lorenzina, non costituito in giudizio;

Fortuna Giampiero, non costituito in giudizio;

Sartori Alberto, non costituito in giudizio;

Lazzarin Anna, non costituita in giudizio;

Marzari Simone, non costituito in giudizio;

Ferrante Roberto, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

delle operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale e per l'elezione diretta del Sindaco svoltesi nei giorni 28 e 29 maggio 2006, della proclamazione degli eletti di cui al verbale in data 29 maggio 2006 del Presidente dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni, della Delibera del Consiglio Comunale 10 giugno 2006 n. 28 di convalida degli eletti;

visto il ricorso depositato presso la Segreteria il 28 giugno 2006;

uditi alla pubblica udienza del 12 ottobre 2006 (relatore il Presidente De Zotti) l'avv.to Dal Zuffo in sostituzione dell'avv.to Scagliotti per la parte ricorrente, l'avv.to Penasa per il Comune di Veggiano, l'avv.to Pacea in sostituzione dell'avv.to Crapolicchio per il controinteressato;

FATTO

Il sig. Lorenzo Tommasini si è candidato Sindaco del Comune di Veggiano alla tornata elettorale del 28 - 29 maggio 2006 dopo aver per due volte consecutive ricoperto detto mandato.

All'esito delle elezioni è stato proclamato eletto e la nomina a Sindaco è stata convalidata dal Consiglio Comunale con delibera n. 28 del 10 giugno 2006.

Avverso tale delibera e avverso la proclamazione degli eletti di cui al verbale in data 29 maggio 2006 propone ricorso il sig. Francesco Minchio, in qualità di candidato non eletto alla carica di Sindaco, e ne chiede l'annullamento con vittoria di spese per i seguenti motivi:

1) violazione ed errata applicazione degli artt. 41 e 51 2^a comma D.Lgs. 267/2000; eccesso di potere per travisamento, difetto ed erroneità della motivazione.

Con il motivo si sostiene: che il Consiglio Comunale, in sede di convalida degli eletti, ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. n. 267/2000 avrebbe dovuto dichiarare l'ineleggibilità e non convalidare l'elezione del candidato Lorenzo Tommasini, nonostante costui fosse stato dichiarato Sindaco in sede di proclamazione degli eletti sulla base dei voti ottenuti all'esito della tornata elettorale; che pertanto il Consiglio Comunale ha violato le norme di carattere cogente poste a presidio del corretto procedimento di nomina degli organi di governo dell'ente locale che escludono il terzo mandato sindacale; che pertanto, il non aver rilevato la condizione di ineleggibilità del candidato Tommasini

ha comportato l'illegittimità della delibera di convalida e di tutte le operazioni elettorali che ne costituiscono il presupposto.

Si sono costituiti in giudizio l'amministrazione comunale intimata ed il controinteressato Lorenzo Tommasini, i quali hanno eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso e nel merito la sua infondatezza chiedendone la reiezione con vittoria di spese.

Nella pubblica udienza del 12 ottobre 2006, previa audizione dei difensori delle parti, il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

Va preliminarmente esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, sollevata dalle difese dei resistenti sul presupposto che, trattandosi di ricorso con il quale si fa valere una causa di ineleggibilità del Sindaco, l'azione avrebbe dovuto essere promossa davanti al giudice civile ai sensi dell'art. 82 del T.U. 570/1960 ovvero dell'art. 70 del d.lgs. 267/2000.

L'eccezione appare fondata.

Occorre, infatti, rammentare che, ai sensi dell'art. 82, primo comma, del Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni e integrazioni, e dell'art. 70 del d.lgs 267/2000 “sono devolute alla cognizione del Giudice ordinario, le controversie che abbiano ad oggetto le deliberazioni in materia di eleggibilità adottate dai competenti organi amministrativi e le azioni promosse per la decadenza dalla carica di sindaco, presidente

della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale da qualsiasi cittadino elettore del Comune”.

Per contro, ai sensi del successivo art. 83/11, primo comma, dello stesso Testo unico, e dell’art. 6 della legge 1034/1971, sono devolute al Giudice amministrativo le impugnative contro le operazioni elettorali.

Come rilevato dalla giurisprudenza sussiste, dunque, un chiaro e netto discrimine tra la giurisdizione ordinaria e quella amministrativa, spettando alla cognizione della prima le controversie concernenti la ineleggibilità, le decadenze e le incompatibilità, ossia le questioni che vertono su diritti soggettivi perfetti, ed alla seconda tutte le controversie relative all’annullamento degli atti amministrativi attinenti alle operazioni elettorali.

Operazioni che come insegna la stessa giurisprudenza, si intendono concluse con l’atto finale del relativo procedimento, vale a dire ossia con l’atto di proclamazione degli eletti, dalla cui adozione decorre il termine abbreviato di trenta giorni per la proposizione dell’impugnativa avverso tutti gli atti della fase elettorale (cfr. Ad Pl. C.d.S. 10/2005).

Orbene, ciò stante il Collegio osserva che non c’è dubbio che la domanda proposta nella specie dal ricorrente, quantunque azionata nella forma di domanda di annullamento della delibera di convalida degli eletti e del sottostante verbale di proclamazione del 29 maggio 2006, è rivolta, nella sostanza a contestare l’eleggibilità del candidato Lorenzo Tommasini, in quanto eletto Sindaco pur avendo già

espletato due mandati consecutivi e dunque in violazione dell'art. 51 comma 2^a del d. lgs 267/2000.

Ne consegue, essendo chiaro anche dallo stesso ricorso che la delibera di convalida degli eletti è censurata unicamente nella parte relativa alla ineleggibilità del Tommasini “per avere il Consiglio Comunale convalidato tale elezione nonostante la diffida e le obiezioni formulate da parte dei consiglieri” che, indipendentemente dalla sua corretta qualificazione come azione inerente alle “operazioni elettorali” ovvero alla fase successiva, questa rientra tra le questioni di “eleggibilità” e pertanto esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo ex art. 6 l. 1034/1971 e rientra in quella devoluta al giudice civile ex art. 70 D. Lgs 267/2000.

Né, va soggiunto, la giurisdizione del giudice ordinario trova limitazioni o deroghe nel caso in cui la questione di eleggibilità venga introdotta mediante impugnazione del provvedimento del consiglio di convalida degli eletti o di impugnazione dell'atto di proclamazione o di altri atti del procedimento elettorale, perché, come ha chiarito la Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. 4 maggio 2004 n. 8469) anche in tali ipotesi l'oggetto del ricorso non verte sull'annullamento dell'atto amministrativo (che peraltro non inficerebbe, come si dirà infra, le sottostanti operazioni elettorali) ma sull'accertamento del diritto soggettivo perfetto inerente all'elettorato passivo o attivo.

Né infine su tale criterio di riparto, al quale aderisce anche il giudice amministrativo (cfr. per tutte C.d.S. Ad. Plen. 10/2005) può incidere, nel senso di attrarre la giurisdizione nell'alveo della materia elettorale,

ai sensi dell'art. 6 della legge 1034/1971 e 83 n. 11 del T.U. 570/1960, il fatto che il ricorrente abbia impugnato anche il verbale di proclamazione degli eletti ed abbia chiesto l'annullamento delle operazioni elettorali, in via derivata dall'annullamento della delibera di convalida.

Infatti, come ha chiarito la giurisprudenza (cfr. ancora Cass. Civ. Sez. Un. 4 maggio 2004 n. 8469), anche per quanto attiene all'impugnativa del verbale di proclamazione degli eletti, che inerisce alla fase delle operazioni elettorali in senso stretto, vale lo stesso criterio di competenza (recte di riparto di giurisdizione) già affermato per la delibera di convalida e cioè che la giurisdizione si deduce in funzione della natura dell'azione e non degli atti impugnati, nel senso, anch'esso, già infra chiarito.

A ciò va soggiunto che in realtà la domanda di annullamento del verbale di proclamazione degli eletti appare inammissibile, in questa sede, anche per due ulteriori ragioni.

La prima è che la domanda di annullamento della delibera di proclamazione degli eletti è stata proposta in via derivata e cioè nel presupposto che sia illegittimo il provvedimento di convalida degli eletti, laddove è noto che sono gli atti presupposti ad inficiare, eventualmente, gli atti consequenziali e non viceversa, donde l'inconsistenza del nesso di c.d. derivazione; la seconda è che l'azione di accertamento delle condizioni di eleggibilità dei candidati, va comunque proposta, come prevede espressamente l'art. 82 del T.U. 570/1960 contro l'atto che dispone in ordine alla eleggibilità (dunque

di convalida o di rifiuto di convalida) e non contro la proclamazione degli eletti che è atto meramente ricognitivo dei risultati elettorali e che non assolve alla funzione (sia implicita che esplicita) di accertamento della condizione di eleggibilità dei candidati.

E comunque, ove ciò non risultasse dirimente, la giurisprudenza ritiene che, fatta salva l'ipotesi in cui la condizione di incandidabilità rilevi espressamente ed eccezionalmente come motivo di nullità delle operazioni elettorali, come nel caso delle candidature di soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 58 1^a comma del T.U. 267/2000, l'ineleggibilità o l'incompatibilità dei candidati eletti (non dichiarata in sede di convalida) non inficia comunque le operazioni elettorali a monte e più in particolare che l'ineleggibilità del candidato Sindaco non è motivo di invalidità di tali operazioni, con la conseguenza che in nessun caso il non averla rilevata costituisce vizio delle operazioni elettorali deducibile davanti al TAR (cfr. CdS sez. 5^a 15 giugno 2000 n. 3338).

Il che rende evidente, peraltro, come il motivo dedotto nel ricorso ai fini dell'annullamento della delibera di convalida degli eletti, sia, ove prospettato per attrarre la giurisdizione alla materia delle operazioni elettorali, irrilevante e inidoneo a mutare la natura dell'azione e la sua finalità.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.

Le spese di causa possono essere tuttavia compensate tra le parti per ragioni di equità, ravvisabili anche nella particolarità della materia.

P.Q.M.

Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 12 ottobre 2006.

Il Presidente, estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....n.....

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Terza Sezione